

## **REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA ISTITUZIONI TERRITORIO**

### **ART. 1 - AMBITO DI EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento concerne le attribuzioni, la gestione ed il funzionamento del Dipartimento di Economia Istituzioni Territorio istituito con DR. n. 776 del 12 giugno 1997, in osservanza degli artt. 31-35 e del Titolo IX (Norme comuni) dello Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara, pubblicato sulla G.U. n. 162 del 14.07.2005 e successive modificazioni, nonché del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

### **ART. 2 - FINALITÀ DEL DIPARTIMENTO**

1. Finalità del Dipartimento di Economia Istituzioni Territorio sono:

- a) promuovere e coordinare, anche fra più Facoltà, le attività di ricerca nei settori scientifico disciplinari delle Scienze economiche, aziendalistiche, matematico-statistiche e giuridiche in un'ottica sinergica e interdisciplinare, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore ad esso afferente;
- b) organizzare e predisporre le strutture necessarie per tali attività;
- c) formulare le richieste di posti di ruolo di professore e ricercatore, in coordinamento con le esigenze didattiche delle Facoltà;
- d) curare, limitatamente al campo di sua competenza, lo svolgimento di attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno dell'Università, a norma del seguente art. 14;
- e) organizzare seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia ed all'estero;
- f) concorrere per quanto di competenza con i Consigli di Facoltà, di Corso di laurea, e con gli organi direttivi delle Scuole di specializzazione al coordinamento dell'attività didattica dei corsi ad esso afferenti;
- g) organizzare i corsi e coordinare le strutture necessarie per il conseguimento di Dottorati di ricerca relativi alle discipline di sua pertinenza;
- h) concorrere all'eventuale sperimentazione delle nuove attività didattiche previste dall'art. 92 del DPR 382/80.
- i) esercitare tutte le altre attribuzioni che sono ad esso conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

### **ART. 3 – SEDE**

1. Il Dipartimento di Economia Istituzioni Territorio ha sede nei locali ad esso assegnati e dispone di beni propri, così come risulta dai registri inventariali. Detti locali e detti beni potranno essere utilizzati solo per le attività istituzionali dell'Università e per quelle ulteriori autorizzate dal Direttore su mandato del Consiglio di Dipartimento o da appositi provvedimenti del Rettore, quando richiesti.

2. L'attività amministrativo-contabile del Dipartimento si svolge presso la Segreteria amministrativa del Plesso Giuridico-Economico; responsabile di tale attività è il Segretario amministrativo di Plesso.

### **ART. 4 - COMPONENTI ED ORGANI DEL DIPARTIMENTO**

1. Fanno parte del Dipartimento:

- a. i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, compresi quelli a tempo determinato, e gli assistenti del ruolo ad esaurimento che hanno espresso formale opzione di afferenza al Dipartimento;
  - b. il personale tecnico indicato nel decreto rettorale di costituzione, nonché il personale successivamente assegnato al Dipartimento.
2. Sono organi necessari del Dipartimento il Direttore, il Consiglio di Dipartimento e la Giunta di Dipartimento.

#### ART. 5 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

1. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio di Dipartimento fra i professori ordinari e straordinari a tempo pieno afferenti al Dipartimento, a norma dell'art. 56 dello Statuto; è nominato con decreto del Rettore, resta in carica per un triennio accademico ed è rieleggibile consecutivamente nella funzione per una sola volta.
2. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia.
3. Il Direttore svolge le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti ed inoltre:
  - a) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio e della Giunta;
  - b) autorizza, anche tramite incaricati, e fatto salvo il rispetto dell'autonomia dei titolari nella gestione dei fondi di ricerca loro assegnati, le spese effettuate dal dipartimento;
  - c) provvede alla nomina del Vice direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o di temporaneo impedimento - dandone comunicazione al Rettore -, dei Coordinatori di Sezione, e ad altre nomine di competenza del Dipartimento;
  - d) provvede all'adozione del Regolamento delle Sezioni ai sensi dell'art 42 comma 2 dello Statuto;
  - e) tiene i rapporti con la Segreteria di Plesso, per gli adempimenti amministrativo-contabili e gestionali necessari per il buon andamento dell'attività dipartimentale
  - f) emana decreti di attuazione su materie previste da disciplinari interni; nei casi di necessità, opportunità o urgenza emana decreti, da sottoporsi a successiva ratifica del Consiglio, relativi a materie di competenza dell'organo collegiale;
  - g) emana circolari a rilevanza interna in merito alla organizzazione delle risorse e del personale tecnico, sulla base degli indirizzi espressi dagli organi collegiali e direzionali dell'Ateneo e designa propri delegati incaricati di specifici compiti su materie determinate;
  - h) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti.

#### ART. 6 - CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio di Dipartimento è costituito dai professori di ruolo di prima e seconda fascia, dai ricercatori afferenti al Dipartimento; da rappresentanze del personale tecnico afferente al dipartimento, dei dottorandi e degli iscritti alle Scuole di specializzazione, elette a norma dell'art. 7 del presente regolamento e definite come segue:
  - a) personale tecnico: n. 1 rappresentante se le unità di personale tecnico in servizio presso il dipartimento sono inferiori o pari a 4; n. 2 rappresentanti per personale da 5 a 8 unità; n. 3 rappresentanti per personale da 9 a 12 unità; n. 4 rappresentanti da e oltre le 13 unità di personale;
  - b) dottorandi: n. 1 rappresentante per tutti i Dottorati aventi sede amministrativa presso il Dipartimento;
  - c) iscritti alle Scuole di specializzazione: n. 1 rappresentante per tutte le Scuole di specializzazione aventi sede presso il Dipartimento.

2. Le rappresentanze di cui al precedente comma restano in carica per un triennio accademico, salvo il mantenimento dei requisiti e sono rinnovabili.
3. Il Segretario Amministrativo di Plesso, o un suo delegato, partecipano al Consiglio con funzione verbalizzante.
4. Per la trattazione di particolari argomenti il Direttore può invitare alle riunioni del Consiglio esperti, senza diritto di voto.
5. Le riunioni del Consiglio di dipartimento sono regolarmente convocate tramite posta elettronica.

#### ART. 7 – ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE IN CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. L'elezione delle rappresentanze di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 6, comma 1, del presente regolamento si svolge secondo le regole e con le modalità di cui al presente articolo.
2. Le elezioni vengono indette dal decano del Dipartimento almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato e debbono svolgersi entro la data di convocazione della prima riunione di Consiglio nel nuovo anno accademico.
3. La convocazione delle elezioni può essere validamente eseguita tramite posta elettronica, inviata all'indirizzo assegnato nel momento dell'iscrizione all'Ateneo o dell'assunzione.
4. L'elezione avviene a scrutinio segreto e con voto limitato ed è valida se partecipa al voto almeno un terzo degli aventi diritto.
5. Risultano eletti i rappresentanti che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano di ruolo o di iscrizione. In caso di pari anzianità di ruolo o di iscrizione, prevale il candidato più anziano per età anagrafica.

#### ART. 8 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'Organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento ed esercita tutte le attribuzioni che sono ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti ed inoltre:
  - a) approva l'organizzazione di "centri di studio" e "laboratori di ricerca" anche in comune con gli altri Dipartimenti dell'Università di Ferrara o di altra Università italiana o straniera e con il CNR o con altre istituzioni scientifiche;
  - b) per le finalità di cui al precedente punto, predispone i necessari strumenti organizzativi e promuove, secondo le necessità, eventuali convenzioni tra l'Università e gli Enti interessati;
  - c) approva le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnico, per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito del Dipartimento, nonché per lo svolgimento dell'attività di supporto alla didattica;
  - d) approva il bilancio annuale di previsione e relativi allegati ed il rendiconto generale e relativi allegati, proposti annualmente dal Direttore con la collaborazione del Segretario Amministrativo di Plesso;
  - e) delibera in merito alla costituzione o allo scioglimento di Sezioni;
  - f) approva la Giunta di Dipartimento e definisce le materie ed i compiti specifici da delegare ad essa;
  - g) elegge il Direttore di Dipartimento e definisce i suoi compiti specifici e le materie di sua competenza;
  - h) approva il regolamento di Dipartimento e le sue eventuali modificazioni per poi sottoporlo al Consiglio di Amministrazione ed al Senato Accademico;
  - i) formula richieste di posti di ruolo di professore e ricercatore, che vengono trasmesse alle Facoltà sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché le Facoltà le coordinino con le esigenze didattiche;

- j) propone alle Facoltà la destinazione dei posti di ruolo relativi ai settori disciplinari di propria competenza e fornisce un parere articolato sui candidati alla copertura di tali posti di ruolo presso le Facoltà. Dà pareri inoltre sull'istituzione, la soppressione e la modificazione delle discipline dell'ordinamento didattico, limitatamente alle discipline di propria pertinenza;
- k) dà pareri, relativamente ai settori disciplinari di propria competenza, sulla assegnazione degli incarichi didattici da parte della Facoltà;
- l) approva la stipula di contratti con professori e tecnici, per il reclutamento di collaboratori autonomi, di assegni di ricerca, nonché di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, per l'uso di strutture extra-universitarie e per attività di ricerca e consulenza;
- m) approva la partecipazione a cicli di dottorato di ricerca;
- n) delibera sulle domande di afferenza dei professori e dei ricercatori ai sensi dell'art. 61 dello Statuto;
- o) determina il budget di spesa da destinare al funzionamento ed alle spese delle Segreterie di Plesso di cui all'art. 13 del Regolamento di amministrazione e contabilità, destinandovi gli interessi attivi che maturano sul conto corrente presso l'Istituto Cassiere e riferibili al Dipartimento, nonché quote della dotazione ed eventuali altre quote di entrate del Dipartimento.

2. Il Consiglio è convocato dal Direttore, almeno due volte l'anno:

- I. entro il 31 marzo per discutere ed approvare il rendiconto generale, secondo le indicazioni e con gli allegati di cui all'art. 73 del Regolamento di amministrazione e contabilità;
- II. entro il 15 dicembre per discutere ed approvare il bilancio annuale di previsione, articolato per Categorie, secondo le indicazioni e con gli allegati di cui all'art. 37 del Regolamento di amministrazione e contabilità.

3. Il Consiglio deve essere convocato almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la riunione, salvo casi di comprovata urgenza. La convocazione è regolarmente eseguita anche tramite posta elettronica.

4. Il Consiglio è convocato inoltre ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi membri ne faccia motivata richiesta.

5. La riunione è valida se vi partecipa almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto, dedotti gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, se non è altrimenti disposto dalla normativa vigente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Delle adunanze, a norma dell'art. 60 dello Statuto, viene redatto verbale da parte del Segretario, che lo sottoscrive assieme al Direttore.

7. La composizione del Consiglio varia secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.

## ART. 9 - GIUNTA DEL DIPARTIMENTO

1. La Giunta del Dipartimento è costituita dal Direttore, da un massimo di 6 membri indicati dal Direttore tra i componenti il Consiglio di Dipartimento con rappresentanza di tutte le sue componenti (professori ordinari, professori associati, ricercatori, personale tecnico, iscritti a dottorato di ricerca, iscritti a scuole di specializzazione), dal Segretario di Plesso o suo delegato con funzione verbalizzante.

2. La composizione della Giunta è approvata dal Consiglio di Dipartimento.

3. La Giunta è convocata dal Direttore, che la presiede, non meno di due volte l'anno, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

4. Essa deve essere convocata almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la riunione, salvo casi di comprovata urgenza. La convocazione è regolarmente eseguita anche tramite posta elettronica.

5. La riunione risulta valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia altrimenti disposto dalla normativa vigente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. La Giunta:

a) ha compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento e coadiuva il Direttore nella esecuzione dei compiti demandati a quest'ultimo;

b) delibera in via definitiva sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.

#### ART. 10 - SEZIONI DEL DIPARTIMENTO

1. Le Sezioni di cui all'art. 8, comma 1 lettera e) vanno intese come Unità Organizzative di ricerca del Dipartimento e non hanno autonomia amministrativa.

2. Le Sezioni sono identificate dal decreto rettorale di costituzione del Dipartimento. Nuove Sezioni potranno essere istituite con delibera del Consiglio di Dipartimento su proposta di almeno cinque professori di ruolo e ricercatori. Le Sezioni cui afferiscono meno di tre professori e ricercatori possono essere disattivate.

3. Ciascuna Sezione può dotarsi di un apposito Regolamento interno, ai termini dell'art. 42.2 dello Statuto, approvato con delibera del Consiglio di Dipartimento.

4. L'organizzazione interna dell'attività scientifica delle Sezioni, nonché della attività amministrativa su delega, è curata da un Coordinatore di Sezione, designato tra i professori di ruolo dai docenti, dai ricercatori e dal personale tecnico della Sezione stessa e nominato per un triennio accademico dal Direttore di Dipartimento.

5. Il Coordinatore di Sezione svolge, di norma, le seguenti funzioni:

a) è l'agente consegnatario dei beni mobili in carico alla Sezione;

b) vigila sul rispetto delle procedure e delle modalità di effettuazione delle spese;

c) il Coordinatore di Sezione è preposto, per quanto di competenza, alla applicazione delle norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'ambiente di lavoro;

d) svolge ogni altra funzione attribuitagli dal Direttore o dagli Organi collegiali.

#### ART. 11 - RICORSO CONTRO LE DELIBERE DEL DIPARTIMENTO

1. Avverso le decisioni del Consiglio di Dipartimento ritenute lesive – a giudizio dell'interessato – del principio di libertà della ricerca e dell'insegnamento è ammesso il ricorso al Rettore entro 30 giorni dal momento in cui l'interessato è venuto a conoscenza della delibera oggetto di contestazione. Il Rettore decide avvalendosi, ove ne ravvisi l'opportunità, del parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.

#### ART. 12 - AUTONOMIA FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

1. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria ed amministrativa. Nel rispetto di quanto prescritto dagli articoli 5 e 6 del Regolamento di amministrazione e contabilità, il Dipartimento predispose i programmi relativi alla propria attività e assicura una gestione efficace, efficiente ed economica delle risorse con riferimento agli obiettivi propri e a quelli determinati nel Piano strategico triennale.

2. Il Dipartimento è organizzato per centri di costo e di supporto.

3. Il Dipartimento può disporre e gestire i seguenti fondi, nel rispetto delle norme del Regolamento di amministrazione e contabilità:

a) dotazione ordinaria di funzionamento;

b) assegnazioni per acquisto di attrezzature didattiche;

c) assegnazioni per la ricerca scientifica, ivi comprese quelle per attrezzature;

d) contributi per iscrizione a Scuole o corsi istituiti presso il Dipartimento stesso, quote di funzionamento dei master, contributi di laboratorio e per esercitazioni, contributi per corsi di Dottorato ed ogni altro contributo derivante dalla erogazione di una attività didattica del dipartimento.

e) contributi e donazioni di Enti e privati, dati per convenzione o a titolo di liberalità;

f) finanziamenti mediante contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per attività di ricerca e di consulenza; o derivanti da concessione in uso di strutture del Dipartimento;

g) quote di proventi per prestazioni a pagamento;

h) interessi attivi maturati sul c/c bancario e riferibili al Dipartimento;

i) ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizioni del Consiglio di Amministrazione all'attività del Dipartimento.

4. Le modalità di riscossione delle entrate del Dipartimento sono regolate dagli art. 45-48 del Regolamento di amministrazione e contabilità.

#### ART. 13 - GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE

1. Il Segretario Amministrativo di Plesso, gestisce, per ciascun dipartimento, il fondo economale di cui all'art. 61 del Regolamento di amministrazione e contabilità.

2. Per i Centri di Gestione articolati in Sezioni, il Segretario Amministrativo di Plesso, in accordo con il Direttore può disporre il frazionamento del fondo fra le Sezioni stesse, affidandone la gestione al Coordinatore di Sezione, che ne assume la responsabilità. Quest'ultimo restituirà la quota affidatagli entro il termine stabilito dal Segretario di Plesso.

#### ART. 14 - PRESTAZIONI A PAGAMENTO

1. Le prestazioni a favore di terzi ai sensi dell'art. 96 del Regolamento di amministrazione e contabilità sono effettuate nel rispetto delle seguenti norme:

a) tutte le prestazioni per conto terzi devono essere effettuate a titolo oneroso; se si tratta di prestazioni inserite a tariffario, le relative tariffe devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Dipartimento; se derivano dalla stipula di apposita convenzione di ricerca o consulenza si applicano le disposizioni dell'art. 96 comma 4 del Regolamento di amministrazione e contabilità;

b) le entrate derivanti dall'attività conto terzi sono incassati secondo le disposizioni di cui all'art. 46 del Regolamento di amministrazione e contabilità; per ogni servizio reso verrà emessa una fattura commerciale, soggetta al regime fiscale suo proprio;

c) i risultati delle prestazioni eseguite sono rimesse direttamente al richiedente, firmati dal docente responsabile tecnico della prestazione.

2. Ai proventi delle prestazioni derivanti da contratti e convenzioni di ricerca e consulenza per conto terzi si applicano le norme ed i criteri di ripartizione stabiliti con l'apposito Regolamento di cui all'art. 96 comma 3 del Regolamento di amministrazione e contabilità.

#### ART. 15 - ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. L'attività contrattuale del dipartimento è regolata dal Titolo IV del Regolamento di amministrazione e contabilità nonché dal Regolamento delle spese in economia.

#### ART. 16 - BORSE DI STUDIO

1. I Dipartimenti possono erogare borse di studio, nei limiti delle proprie disponibilità e nell'ambito del disposto dell'art. 116 del Regolamento di amministrazione e contabilità. Possono partecipare al funzionamento di borse di studio bandite dall'Università o dalla UE.

2. Per il procedimento di assegnazione ed erogazione di borse di studio il Dipartimento dovrà procedere in base al relativo regolamento.
3. Al pagamento delle borse di studio conferite nell'ambito di finanziamenti che siano nella disponibilità del Dipartimento, provvede il Dipartimento stesso tramite mandati emessi su tali fondi.

#### ART. 17 - SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Le spese di rappresentanza sostenute dal Dipartimento nell'ambito delle relazioni nazionali ed internazionali ed in occasione di scambi culturali, congressi e convegni sono regolate dagli artt. 113 e 114 del Regolamento di amministrazione e contabilità.

#### ART. 18 - NORMA FINALE E TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore nella data indicata dal decreto rettorale di emanazione.